

Delibera n. 71 del 7/10/2015

Provvedimenti conseguenti all'accertata inconferibilità di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 con riguardo all'incarico di dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti della regione [omissis]- Fascicolo UVMAC/3520/2015

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 7/10/2015;

Visto l'art. 16 comma 2 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «l'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità»;

Vista la nota acquisita al prot. ANAC n. [omissis] del [omissis] con la quale il Segretario generale della regione [omissis] ha richiesto chiarimenti in ordine alle problematiche interpretative ed applicative delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lett.c) del d.lgs. n. 39/2013;

Vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC);

Fatto

Con nota pervenuta il [omissis], prot. n. [omissis], è stata segnalata all'Autorità che sarebbe stato nominato dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti il dott. [omissis], socio della società [omissis], società incaricata da oltre sei anni del servizio di attività di assistenza tecnico organizzativa e di consulenza per la predisposizione di gare presso la stessa Direzione regionale centrale acquisti.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo n. [omissis], il Segretario generale della regione [omissis] ha formulato una richiesta di parere finalizzata alla soluzione di problematiche interpretative ed applicative delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare il richiedente rappresenta che la Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi della regione [omissis] ha avviato un procedimento di ricerca di professionalità rivolto a soggetti esterni all'amministrazione regionale per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti.



All'esito della selezione, il candidato prescelto, nel curriculum presentato, ha dichiarato di essere partner di una società di capitale s.r.l. e di prestare la propria attività di consulenza presso la regione [omissis] dal 2009 ad oggi e, in particolare, svolge servizi di consulenza specializzata alla Direzione regionale centrale acquisti della regione [omissis]. In particolare ha dichiarato di aver partecipato «alla fase di avvio della centrale acquisti effettuando attività di analisi della spesa per beni e servizi, analisi di benkmarching, analisi dei fabbisogni, sviluppo dei modelli di acquisto, definizione di strategia di gara, analisi di mercato ecc. Nel corso dell'attività cura la predisposizione di procedure di gara centralizzate e non afferenti sia la spesa sanitaria sia la spesa comune e supporta le attività fino all'aggiudicazione e a successivi adempimenti connessi all'esecuzione. Garantisce supporto strategico alla Direzione regionale centrale acquisti e alle aree di interesse. Ha supportato l'amministrazione nelle attività di confronto, rinegoziazione, condizioni e stesura dei verbali di accordo con gli operatori per specifici contratti».

Inoltre, il Segretario generale sottolinea che la società [omissis] svolge servizi di consulenza specializzata nel settore della contrattualistica pubblica e partecipa attivamente ai progetti di consulenza svolti per la pubblica amministrazione, tra cui progetti di supporto alle centrali di acquisto regionali.

Nelle more della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, viene chiesto all'Autorità se «l'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 si applica anche ai soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e abbiano acquisito la qualifica di partner in società private affidatarie di appalti di servizi presso l'amministrazione conferente».

Con nota del [omissis], a seguito della segnalazione anonima citata, l'ufficio ha chiesto al responsabile della prevenzione della corruzione della regione [omissis] di verificare l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità a carico del dott. [omissis] e di verificare le dichiarazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013.

In data 21 settembre 2015, con nota [omissis], la regione [omissis], nella persona del RPC, riscontrando la predetta nota, ha, altresì, chiesto informazioni sulla richiesta di parere inoltrata il 10 luglio 2015.

Dal testo della suddetta comunicazione emerge che con atto di organizzazione n. [omissis] si è disposto di conferire al dott. [omissis], soggetto esterno all'amministrazione regionale, l'incarico di dirigente dell'Area gestione delle procedura di gara della Direzione regionale centrale acquisti. Si precisa, altresì, che per la decorrenza dell'incarico si è disposto che lo stesso decorra dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, ad oggi ancora non avvenuta. Il RPC rappresenta che, per quanto concerne le dichiarazioni di cui all'art. 20, del d.lgs. n. 39/2013, rese in data 20 maggio 2015, il dott. [omissis] ha dichiarato di non sussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità; tuttavia, dal curriculum allegato, il soggetto interessato dichiara di essere partner di una società di capitale a r. l. che svolge servizi di consulenza specializzata nel settore della contrattualistica pubblica e che partecipa attivamente ai progetti di consulenza svolti per la pubblica amministrazione, tra cui progetti di supporto alle centrali di acquisto regionali.

Da ultimo sul punto è pervenuta all'Autorità una denuncia-querela con richiesta di sequestro depositata presso la Procura della Repubblica del tribunale di Roma dall'associazione [omissis].



Dal corpo di tale denuncia emerge che in data 14 luglio 2015 si è tenuta una seduta straordinaria della IV commissione Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, presieduta dal dott. [omissis], richiesta da esponenti del Consiglio della regione [omissis] affinché venisse audito il Direttore generale della Direzione regionale centrale acquisti della regione, [omissis] dott.ssa [omissis], in merito alla nuova gara Cup (Centrale Unica di Prenotazione) delle aziende sanitarie della regione [omissis], gara seguita a precedente i cui atti sono stati fatti oggetto di sequestro da parte della magistratura inquirente nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. Nel corso di tale audizione è emerso che la carica di dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara è stata conferita a un dirigente esterno all'amministrazione, perché, come ha di fatto riferito la dott.ssa [omissis], un bando interno tra i dirigenti regionali è andato deserto, per cui la stessa dirigente ha provveduto con delibera a propria firma a nominare il dott. [omissis], conosciuto agli enti amministrativi della Regione [omissis]per essere in stretti rapporti di consulenza con la [omissis] società più volte aggiudicataria di appalti e gare banditi dalla regione [omissis].

Diritto

L'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che «a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento». Nel caso in esame sono presenti entrambi i requisiti che caratterizzano l'ipotesi di inconferibilità prevista dal citato art. 4 del decreto 39/2013.

In primo luogo, il soggetto prescelto ha svolto e continua a svolgere in proprio, quale partner di una società privata un'attività di consulenza comunque retribuita dalla regione [omissis], ente che conferisce l'incarico. L'attività di consulenza svolta, inoltre, ha come destinataria la Direzione regionale centrale acquisti della regione [omissis]. L'incarico da conferire al candidato prescelto è per l'appunto quello di dirigente (esterno) dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti.

Alla luce di tali presupposti, si ritiene verificata l'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, in quanto il soggetto privato cui sta per essere conferito l'incarico dirigenziale esterno in un'amministrazione pubblica, svolge a favore della stessa un'attività professionale di consulenza. Si tratta di un'inconferibilità specifica, in quanto l'incarico da conferire attiene ad settore specifico ovvero ad un ufficio dell'amministrazione pubblica. L'imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha svolto attività che determina la presunzione di un potenziale conflitto di interessi.



Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- Sussiste l'ipotesi di inconferibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nei confronti del dott. [omissis], in relazione al quale è in corso di conferimento un incarico dirigenziale esterno, in quanto il medesimo svolge a favore della regione [omissis] un'attività professionale di consulenza, in quanto socio della società [omissis] che svolge servizi di consulenza specializzata a favore della Direzione regionale centrale acquisti della regione [omissis]. Si tratta di un'inconferibilità specifica, in quanto l'incarico da conferire attiene ad settore specifico (dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti).
- La procedura di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area gestione delle procedure di gara della Direzione regionale centrale acquisti, conferito con atto di organizzazione [omissis], è sospesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, attesa l'accertata situazione di inconferibilità; pertanto non deve darsi luogo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- Il RPC della regione [omissis] deve comunicare al Segretario generale e alla Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi e all'interessato il presente provvedimento, nonché comunicare all'Autorità i provvedimenti adottati al riguardo, tenendo presente che qualora la Direzione regionale risorse umane e sistemi informativi intenda comunque procedere al conferimento dell'incarico, deve, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013, motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni formulate dall'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 ottobre 2015 Il Segretario, Maria Esposito